Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 12 gennaio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 10 DEL 12 GENNAIO 1957 ·

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Leggi e decreti approvati dal Consiglio regionale e pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione nel 1° semestre dell'anno 1956.

(159)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1956, n. **1498.**

Assunzione da parte della Società italiana di metapsichica, con sede in Roma, della denominazione di Società italiana di parapsicologia.

N. 1498. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società italiana di metapsichica, con sede in Roma, retta dallo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1948, n. 1539, assume la denominazione di Società italiana di parapsicologia e viene sostituito il testo del primo comma dell'art. 1 del vigente statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 8. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1499.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Madonna di Loreto, in località Polverosa del comune di Orbetello (Grosseto).

N. 1499. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Grosseto in data 1° gennaio 1955, integrato con postilla di pari data e con dichiarazione 14 gennaio 1956, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna di Loreto, in località Polverosa del comune di Orbetello (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 136. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1500.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione del Capitolo cattedrale nella Chiesa abbaziale di Santa Maria, in località Monte Oliveto Maggiore del comune di Asciano (Siena).

N. 1500. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, la Bolla di S.S. il Sommo Pontefice in data 1° maggio 1953, integrata con decreto dell'Abate ordinario diocesano di Monte Oliveto Maggiore 3 novembre 1955, relativa alla erezione del Capitolo cattedrale nella Chiesa abbaziale di Santa Maria, in località Monte Oliveto Maggiore del comune di Asciano (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 146. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1501.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Dott. Ernesto Benincasa », con sede in San Giovanni in Fiore (Cosenza).

N. 1501. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Dott. Ernesto Benincasa », con sede in San Giovanni in Fiore (Cosenza) viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli* · MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 147. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1502.**

Erezione in ente morale della Fondazione « Adele Alfieri di Sostegno », con sede nel comune di Grinzane Cavour (Cuneo).

N. 1502. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Adele Alfieri di Sostegno », con sede nel comune di Grinzane Cavour (Cuneo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 2. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1503.

Fusione in un ente unico delle pie opere Asilo infantile « *Luigi e Luisa Ceramelli* » e Asilo infantile « San Giuseppe », entrambe con sede nel comune di Colle Val d'Elsa (Siena) con la denominazione di « Asilo infantile Luigi e Luisa Ceramelli ».

N. 1503. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le pie opere Asilo infantile « Luigi e Luisa Ceramelli » e Asilo infantile « San Giuseppe », entrambe con sede nel comune di Colle Val d'Elsa (Siena), vengono fuse in un ente unico con la denominazione di « Asilo infantile Luigi e Luisa Ceramelli », con sede nella frazione Colle Bassa del comune di Colle Val d'Elsa e viene altresì approvato lo statuto organico della nuova istituzione.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 3. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1956.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1956, relativo alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Vista la lettera n. 2688/98212 del 15 novembre 1956, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana designa l'avv. Rosario Toscani quale rappresentante dei datori di lavoro in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in sostituzione del sig. Giuseppe Colecchi, deceduto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'avv. Rosario Toscani è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del signor Giuseppe Colecchi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1956

GRONCHI

VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1956
Registro n. 14 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 197. — GALEONI

(7)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni « La Mannheim », con sede in Mannheim e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica, autoveicoli, furti, infortuni, incendio, responsabilità civile e cristalli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni « La Mannheim », con sede in Mannheim (Germania) e rappresentanza generale in Roma, già autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo trasporti, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami aeronautica, autoveicoli, furti, infortuni, incendio, responsabilità civile e cristalli;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni « La Mannheim », con sede in Mannheim e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica, autoveicoli, furti, infortuni, incendio, responsabilità civile e cristalli.

Roma, addì 10 dicembre 1956

p. Il Ministro: MICHELI

(9)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada che dall'innesto con la costruenda strada Multeddu-Santa Teresa di Gallura, nei pressi della Chiesa della frazione de La Muddizza, per Codaruina, Santa Maria Coghinas, porta alla passerella sul fiume Coghinas, in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 16 marzo 1956, numero 4438, con la quale l'Amministrazione provinciale di Sassari ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dall'innesto con la costruenda strada Multeddu-Santa Teresa di Gallura, nei pressi della Chiesa della frazione de La Muddizza, per Codaruina, Santa Maria Coghinas porta alla passerella sul fiume Coghinas;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2394;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*. sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dall'innesto con la costruenda strada Multeddu-Santa Teresa di Gallura, nei pressi della Chiesa della frazione de La Muddizza, per Codaruina, Santa Maria Coghinas, porta alla passerella sul fiume Coghinas, in provincia di Sassari, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(125)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.

Disposizioni per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per il 1957.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Ritenuta la necessità di emanare, per l'anno 1957, disposizioni circa la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.), degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di determinare per l'anno stesso, in relazione alle effettive spese di funzionamento del predetto Ente, la misura del diritto di statistica previsto dall'art. 5, lett. *a*), del citato decreto legislativo;

Decreta:

Art. 1

La denuncia per il 1957 all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) di tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, prescritta dall'art. 4 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, deve essere effettuata dai proprietari e detentori a qualunque titolo degli autoveicoli medesimi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose che saranno immatricolati per la prima volta successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il termine per la denuncia decorre dalla data di immatricolazione.

Art. 2.

Il diritto di statistica, da corrispondersi all'E.A.M. all'atto della denuncia di cui al primo comma del precedente art. 1, ai sensi dell'art. 5 lett. *a*) del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, è stabilito nelle seguenti misure, al netto dell'I.G.E.:

a) motofurgoncini ed autovetture munite di licenza di circolazione I.G.M./OOB e di licenza al trasporto di merci in conto proprio	L. 1.000
b) motocarri di qualunque portata e autocarri e rimorchi di portata fino a q.li 5	» 2.500
c) autocarri e rimorchi di portata superiore ai 5 q.li, veicoli trattori e semirimorchi di autoarticolati . .	» 3.000

Art. 3.

Il diritto di statistica non è corrisposto per gli autoveicoli muniti di licenza di circolazione mod. I.G.M./OOB per uso privato per trasporti di persone e di cose, aventi una portata massima, indicata nella licenza di circolazione, non superiore ai cinque quintali, regolati dal decreto interministeriale 4 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 6 dicembre 1949.

Art. 4.

La denuncia deve essere effettuata sugli appositi moduli rilasciati dagli uffici dell'E.A.M.

L'E.A.M. provvederà a rilasciare ricevuta della denuncia nonché a fare apposita annotazione sui documenti di circolazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1957
Registro n. 67, bilancio Trasporti, foglio n. 112. — BARNABA

(148)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1956.

Approvazione del coefficiente unico nazionale di aggiornamento stabilito per l'anno 1957 dalla Commissione censuaria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, che ha approvato il testo della legge tributaria sulle successioni;

Vista la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che ha modificato il sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione;

Vista la deliberazione 13 dicembre 1956, n. 2918, con la quale la Commissione censuaria centrale ha stabilito nella misura unica di 3 (tre) il coefficiente di aggiornamento da applicare per l'anno 1957 alle tabelle a suo tempo predisposte per la imposta straordinaria progressiva sul patrimonio;

Decreta:

E' approvato il coefficiente unico nazionale di aggiornamento stabilito per l'anno 1957 dalla Commissione censuaria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, recante modifiche al sistema di accertamento degli imponibili dei fondi rustici ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione nella misura di 3 (tre).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1957
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 154. — BENNATI

(147)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 3.460.711,40 (lire tremilioniquattrocentosessantamilasettecentoundici e centesimi 40) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Candela (Foggia), di complessivi ettari 33.55.50, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta CIAMPOLILLO Vito fu Decio, in virtù del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4123 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1), da trasferirsi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 989.834,85 (lire novecentottantanovemilaottocentotrentaquattro e cent. 85) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Montescaglioso (Matera), di complessivi ettari 9.46.22, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta GALANTI Maria-Carmela, maritata SICILIANO, e Margherita, vedova NIUTTA sorelle, fu Giovanni Vincenzo, in virtù del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 924 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 del 28 luglio 1952, supplemento ordinario), da trasferirsi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 9 febbraio 1955.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Allegato 2:

Foglio di mappa 18, n. di mappa 34.

Corrige:

Allegato 2:

Foglio di mappa 18, n. di mappa 4.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 179.438,40 (lire centosettantanovemilaquattrocentotrentotto e quaranta centesimi) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Foggia, di complessivi ettari 1.22.38, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta LA ROTONDA Paolo fu Felice, in virtù del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2371 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 298 del 24 dicembre 1952, supplemento ordinario), da trasferirsi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata complessivamente in L. 33.191.697,55 (lire trentatremilionicentonovantunomilaseicentonovantasette e cent. 55) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro dei comuni di Santa Croce di Magliano e di Campomarino (Campobasso), di complessivi ettari 251.00.82, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta PICCIRELLA Luigi, Matteo, Giuseppina ed Antonietta fu Alfonso, in virtù dei decreti Presidenziali 28 dicembre 1952, n. 4282 e n. 4283 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 6), da trasferirsi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 2.839.437,75 (lire duemilioniottocentotrentanovemilaquattrocentotrentasette e 75 centesimi) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro dei comuni di Altamura e Gravina (Bari), di complessivi ettari 149.00.50, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta SABINI Giuseppe fu Giovanni, in virtù del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 509 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952, supplemento ordinario), da trasferirsi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 1.353.305,20 (lire unmilionetrecentocinquantatremilatrecentocinque e cent. 20) la indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Canosa (Bari), di complessivi ettari 13.01.23, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della ditta SPAGNOLETTI-ZEULI Giovanni fu Vito Antonio, in virtù dei decreti Presidenziali 29 novembre 1952, n. 2376 e n. 2571 (pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 298 del 24 dicembre 1952, supplemento ordinario, e n. 6 del 9 gennaio 1953, supplemento ordinario), da trasferirsi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione 29 novembre 1952, n. 2376, vengono retificati come appresso:

Errata:

Allegato 2:

Foglio di mappa 80, n. di mappa 13, superficie Ha. 9.30.00; reddito dominicale L. 3720.

Totali superficie Ha. 15.94.31, reddito dominicale lire 6.377,34.

Corrige:

Allegato 2:

Foglio di mappa 80, n. di mappa 13, superficie Ha. 8.35.71, reddito dominicale L. 3.342,86.

Totali superficie Ha. 15.00.02, reddito dominicale lire 6000,20.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(102)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e degli interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Delta padano

Con decreto Ministeriale 24 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 1° dicembre 1956 (registro n. 27 Agricoltura, foglio n. 1, è stata determinata in L. 119.384.190,45 (lire centodiciannovemilionitrecentottantaquattromilacentonovanta e 45/100) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Porto Tolle (provincia di Rovigo) della superficie di ettari 694.26.80, espropriati nei confronti della SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE « BOCCASETTE », con sede in Busto Arsizio e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3191, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

Con lo stesso decreto Ministeriale, sono stati, inoltre, determinati in L. 16.418.838 (lire sedicimilioniquattrocentodiciottomilaottocentotrentotto) gli interessi relativi al predetto indennizzo.

La predetta indennità e gli interessi verranno corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 135.795.000 (lire centotrentacinquemilionisettecentonovantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale dell'agricoltura, sede di Bologna, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale del 24 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti in data 1° dicembre 1956 (registro n. 26 Agricoltura, foglio n. 396, è stata determinata in L. 1.583.870 (lire unmilionecinquecentottantatremilaottocentosettanta) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Mesola (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 16.99.70, espropriati nei confronti della ditta LONGO Aldo di Arturo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 7.

Con lo stesso decreto Ministeriale, sono stati, inoltre, determinati in L. 261.890 (lire duecentosessantunomilaottocentonovanta) gli interessi relativi al predetto indennizzo.

La predetta indennità e gli interessi verranno corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.840.000 (lire unmilioneottocentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca nazionale dell'agricoltura, sede di Bologna, e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(101)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle Ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Maremma tosco-laziale									
1	ALOISI DE LARDEREL Folco fu Pompeo	Allumiere	448.56.50	3605	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	40.889.907,15	40.885.000 —	28- 9-53
2	GUICCIARDINI CORSI SALVIATI Giulio fu Lodovico	Grosseto	844.98.82	3518	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	76.936.163 —	—	11- 9-53
3	PAGANI NEFETTI Leonetta e Antonella fu Filippo	Volterra	189.07.55	1938	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	8.133.039,40	—	29- 1-53
4	PAGANI NEFETTI Antonella e Leonetta fu Filippo	Montecatini V C.	167.58.23	1937	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	6.098.848.15	—	29- 1-53
5	PAGANI NEFETTI Antonella e Leonetta fu Filippo	Volterra	88.15.90	(terzo residuo quota Ente)				3.979.563 —	3.975.000 —	27- 4-56
6	MORELLI Giovanni di Quintilio	Morlupo	66.65.28	2898	29-11-52	8 s. o. 6	12- 1-53	8.018.031,45	—	12- 9-53

Roma, addì 20 dicembre 1956

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(29)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica montana della Valle Stura di Demonte, in provincia di Cuneo

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1955, registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 177, è stato costituito il Consorzio di bonifica montana della Valle Stura di Demonte, a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà approvato il relativo statuto ai sensi dell'art. 60 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

(98)

Costituzione del Consorzio di bonifica montana dell'Orco in provincia di Torino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1955, registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 141, è stato costituito il consorzio di bonifica montana dell'Orco a norma dell'art. 16 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste sarà approvato il relativo statuto, ai sensi del l'art. 60 del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

(99)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1956, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo prof. Amitrano Rossi Nelly in data 5 giugno 1953, avverso il provvedimento con il quale il Ministero della pubblica istruzione in data 10 dicembre 1952, disponeva nei di lei confronti il trattamento economico in diciottesimi anzichè quello di cattedra.

(139)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Pasini Angelo di Giuseppe, già esercente in Valenza Po, via Piercarlo Boggio.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 189-AL.

(133)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi dell'11 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palerm	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624, 92	—	624, 90	624, 95	624, 95	624, 90	624, 96	624, 92	624, 92	624,90
$ Can.	649, 50	—	650, 25	649, 75	648, 50	649, 50	649, 50	649, 75	649, 75	649, 75
Fr. Sv. lib.	145, 82	—	145, 80	145, 82	145, 75	145, 82	145, 82	145, 82	145, 82	145, 80
Kr. D.	90, 75	—	90, 78	90, 77	90, 77	90,75	90, 76	90, 755	90, 75	90, 75
Kr. N.	88, 11	—	88, 12	88, 11	88, 13	88, 10	88, 105	88, 11	88, 11	88, 10
Kr. Sv.	121, 41	—	121, 45	121, 42	121, 60	121, 40	121, 35	121, 415	121, 41	121, 40
Fol.	165, 09	—	165, 13	165, 13	165, 10	164, 10	165, 11	165, 10	165, 11	165, 10
Fr. B.	12, 535	—	12, 54	12, 53625	12, 535	12, 53	12, 53875	12, 535	12, 53	12, 54
Fr. Fr.	178, 52	—	178, 54	178, 52	178, 45	178, 50	178, 52	178, 52	178, 52	178, 50
Fr. Sv. acc.	143, 50	—	143, 50	143, 50	143, 45	143, 50	143, 51	143, 51	143, 51	143, 50
Lst.	1759, 25	—	1759, 50	1759, 375	1759 —	1759, 18	1759, 50	1759, 25	1759, 25	1759 —
Dm. occ.	149, 85	—	149, 85	149, 85	149, 83	149, 85	149, 845	149, 85	149, 85	149, 85
Sceil. Aust.	24, 16	—	24, 15	24, 16	24, 14	24,15	24, 16	24, 16	24, 16	24, 15

Media dei titoli dell'11 gennaio 1957

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	59, 825
Id. 3,50 % 1902	57, 20
Id. 5 % 1935	85, 625
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71, 25
Id. 5 % (Ricostruzione)	86, 525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80, 275
Id. 5 % 1936	94, 15
Id. 5 % (Città di Trieste)	80, 525
Id. 5 % (Beni Esteri)	78, 575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97, 20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94, 975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	94, 975
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94, 875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 gennaio 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,955
1 Dollaro canadese	649, 625
1 Franco svizzero lib.	145,82
1 Corona danese	90, 765
1 Corona norvegese	88, 107
1 Corona svedese	121, 385
1 Fiorino olandese	165,12
1 Franco belga	12, 537
100 Franchi francesi	178, 52
1 Franco svizzero acc.	143, 505
1 Lira sterlina	1759,437
1 Marco germanico	149, 847
Scell. Aust.	24, 16

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Modificazione alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso a sessantanove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo specialisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 10 maggio 1956, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a sessantanove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti (registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1956, registro n. 27 Difesa-Aeronautica, foglio n. 248);

Visto il decreto Ministeriale in data 20 agosto 1956, con il quale è modificato l'art. 5 del sopracitato decreto Ministeriale 10 maggio 1956 (registrato alla Corte dei conti addì 24 ottobre 1956, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 185);

Decreta:

Sarà designato a far parte della Commissione di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale in preambolo anche un ufficiale dell'Aeronautica militare, con funzioni di membro supplente.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 agosto 1956

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1956
Registro n. 19 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 134

(119)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rettifica del decreto di costituzione della Commissione giudicatrice relativa al concorso nazionale per titoli a posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici negli Istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile indetto con decreto Ministeriale 10 novembre 1954.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti, il 26 aprile 1956, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1° giugno 1956, con il quale viene costituita la Commissione giudicatrice del concorso nazionale per titoli a cinque posti di ruolo speciale transitorio per insegnanti tecnico-pratici negli Istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile;

Considerato che nel suddetto decreto è stato erroneamente indicato come preside dell'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma, il prof. Umberto Nobile, anziché il prof. Amedeo Nobile;

Decreta:

Il terzo membro della Commissione di cui al decreto Ministeriale 19 gennaio 1956, citato nelle premesse è il prof. Amedeo Nobile, preside dell'Istituto tecnico commerciale di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 agosto 1956

Il Ministro: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1956
Registro n. 66 *Pubblica istruzione, foglio.* n. 149

(107)

PREFETTURA DI PIACENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti i propri precedenti decreti n. 4837 e n. 9189, rispettivamente in data 30 dicembre 1955 e 16 marzo 1956, relativi al bando del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1955, è costituita come appresso:

Presidente:
Natta dott. Camillo, ff. vice prefetto.

Componenti:
Benazzi dott. Pietro, veterinario provinciale;
Stazzi prof. Pietro, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Milano;
Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Milano;
Montani dott. Carlo, veterinario condotto, scelto su terne proposte dei Comuni interessati.

Segretario:
Giucastro dott. Sebastiano, consigliere di seconda classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Piacenza.

Piacenza, addì 24 dicembre 1956

Il prefetto GIURA

(24)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.